



Alpha Debt 



GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE DAL SOVRAINDEBITAMENTO PER IMPRESE E OPERATORI ECONOMICI

DOCUMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E CONSULENTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI PROGETTO



This project is co-funded by
the European Union

**Progetto ALPHA DEBT, cofinanziato dalla Commissione
Europea, EISMEA – Agenzia per le Piccole e Medie Imprese,
SMP-CONS.2021-DA.**

I punti di vista e le opinioni espresse sono solo quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Eisma. Né l'Unione Europea né l'Eisma possono essere ritenuti responsabili per essi.



Sommario


L'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 108/96	3
LA LEGGE 3 DEL 2012	4
I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO	5
LA PROCEDURA SUL SOVRAINDEBITAMENTO	5
LE PRINCIPALI PROCEDURE DELLA LEGGE N.3 DEL 2012	6
LE FASI PER OTTENERE L'ESDEBITAZIONE	7
DEBITI SI POSSONO CANCELLARE	8
ACCORDO QUADRO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'USURA.	9
ARTICOLO 6 (IMPEGNI DELLE BANCHE ADERENTI)	9
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO	12
QUANDO E' POSSIBILE RIVOLGERSI ALL'ABF	12
CONTRO CHI E' POSSIBILE PRESENTARE RICORSO	13
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA	15
SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA COMPOSIZIONE	15
COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA	15
Misure protettive	16

L'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 108/96

Il **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura** è stato istituito dalla legge del 7 marzo 1996 n°108.

Tale legge fu promulgata per combattere il fenomeno usuraio nella duplice prospettiva della

- Prevenzione, attraverso la previsione dell'articolo 15, oggetto della trattazione.
- Solidarietà, con l'istituzione, all'articolo 14, del Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione,



Il Fondo consente a soggetti in forte difficoltà economica e, quindi, **a rischio usura**, di accedere al credito bancario usufruendo di garanzie speciali offerte loro da Confidi o da Associazioni e Fondazioni Antiusura iscritte presso uno speciale elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

I Confidi¹ rappresentano il canale di accesso al Fondo per le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario; mentre i privati cittadini e le famiglie possono contattare le Associazioni e le Fondazioni di lotta all'usura.

I confidi garantiscono in media fino all'80% del finanziamento ricevibile mentre le associazioni e fondazioni possono arrivare fino al 100%, garantendo interamente la somma finanziata.

Il Fondo ha lo scopo di evitare che una temporanea situazione di difficoltà economica spinga gli interessati verso forme di credito illegale: in tal senso, esso rappresenta un fondamentale strumento di protezione non solo per i singoli, ma anche e soprattutto per il sistema economico e assume un ruolo significativo nelle dinamiche sociali.

Prevenire il rischio che una impresa o un capo famiglia finisca sotto usura equivale ad enorme risparmio sia economico che sociale, a danno non solo della potenziale vittima bensì dell'intera comunità e dell'economia.


È necessario, però, che il soggetto istante sia un soggetto a rischio usura.

In questo senso, il ruolo dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni risulta strategico e fondamentale poiché sono proprio essi a valutare l'aderenza della richiesta al reale rischio usura.

Tale condizione è confermata da una serie di indicatori che sono attentamente valutati dall'operatore addetto al primo ascolto.

In assenza di una definizione univoca, in linea generale, possiamo affermare che il soggetto istante deve versare in una situazione di momentanea difficoltà economica – che, dunque, non deve essere sistematica e perdurante – e avere una impellente

¹ I Confidi sono rappresentati da Assoconfidi, che è l'associazione a cui aderiscono le sette Federazioni rappresentative del sistema dei Confidi italiani (Fedart, Fidi, Federasconfidi, Federconfidi, Federfidi, Fincredit Confapi, Asscooperfidi, Creditagri Coldiretti espressione delle principali Associazioni di rappresentanza delle imprese.)



necessità di liquidità tale da spingere il soggetto a ricorrere al credito sommerso laddove non riesca ad accedere al credito bancario.


È importante sottolineare che non è possibile intervenire con il Fondo di Prevenzione in situazioni diverse da quello del rischio usura.



LA LEGGE 3 DEL 2012

La **legge sul sovraindebitamento n.3 del 2012** – detta anche **legge salva suicidi**- offre la possibilità di usufruire di una procedura certa per risolvere una **situazione debitoria** nel migliore dei modi.

Secondo la legge 3, modificata nel 2022, il sovraindebitamento è la situazione in cui si *“manifesta uno squilibrio duraturo tra gli obblighi che sono stati assunti e il patrimonio prontamente liquidante”*.



Determinante, dunque, è la reale difficoltà ad adempiere a tali obbligazioni in modo regolare.

Tutto deve avvenire rispettando l'articolo 6, comma 2, ovvero senza che questa condizione sia stata provocata in mala fede o con intenzioni dolose.

I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO



Alla **procedura di sovraindebitamento** possono partecipare :

- le aziende agricole;
- le persone fisiche;
- i liberi professionisti;
- i piccoli imprenditori che non possono fallire;
- le start-up innovative;
- gli enti appartenenti al terzo settore.

Cioè, i soggetti che l'ordinamento italiano non ritiene rientranti all'interno delle disposizioni che sono previste dalla legge fallimentare.

LA PROCEDURA SUL SOVRAINDEBITAMENTO

La **procedura di sovraindebitamento** prevede che il debitore in difficoltà economica possa pagare i debiti da lui assunti in modo diverso rispetto a quanto pattuito inizialmente con il proprio creditore.

Attraverso il processo di esdebitazione, si stabilisce il quantum della mole debitoria da pagare valutando la concreta disponibilità economica del soggetto.

Il processo in parola, quindi, cancella una parte del debito assunto, che può essere molto consistente.

Di conseguenza, si possono bloccare i pignoramenti, intervenire su diversi tipi di debiti e ottenere la sospensione delle azioni esecutive.

LE PRINCIPALI PROCEDURE DELLA LEGGE N.3 DEL 2012

Le procedure previste dall'aggiornamento della Legge n.3 del 2012 e mediante le quali il debitore può avanzare richieste sono le seguenti:

- a) **IL PIANO DEL CONSUMATORE:** pensato soltanto per i soggetti privati e non per le aziende.



Il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato, salvaguardando una somma sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare del privato in stato di sovraindebitamento.

- b) **ACCORDO CON I CREDITORI:** previsto per le imprese.

Si tratta di una sorta di “piccolo concordato” in cui si propone ai creditori un piano che diventerà effettivo se approvato da almeno il 60% dell'ammontare del debito.

E' bene notare che, mentre l'Accordo con i creditori deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori, questo non si succede nel caso del Piano del Consumatore.

Per l'omologazione di quest'ultimo, infatti, non si rende necessario nessun consenso da parte dei creditori, rimettendo completamente al Giudice tale decisione.


Sarà, quindi, il giudice a valutare se ci sono i presupposti per ridurre o cancellare il debito.

- c) **LIQUIDAZIONE DEI BENI:** si ricorre a questa procedura soltanto quando la situazione debitoria è molto complessa;

In questo caso, è possibile chiedere al Tribunale di pagare il debito con la Liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, se sussistono le condizioni, l'esdebitazione di quanto non pagato. Per patrimonio si può intendere anche una quota del proprio reddito, quanto non si posseggono altri beni di valore.

- d) **ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE:** introdotta con la recente riforma, è stata prevista per i debitori con un basso reddito e consente di liberarsi dai debiti senza pagare nulla.

Per poter beneficiare di tale condizione, il debitore non deve aver in alcun modo intralciato o ritardato il buon fine della procedura. Non deve nemmeno aver



commesso atti di frode o rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo, oltre evidentemente a portare a termine l'accordo stesso come definito della proposta presentata ai creditori.

LE FASI PER OTTENERE L'ESDEBITAZIONE



Per ottenere l'esdebitazione, bisogna agire attraverso le seguenti fasi:

- raccogliere tutta la documentazione necessaria per predisporre un piano del consumatore;

Per prima cosa, quindi, è necessario trovare la strategia per ottenere i maggiori vantaggi, raccogliere la documentazione, e predisporre una bozza di piano da presentare al Tribunale. Di norma questa fase viene gestita da un consulente del debitore;

- presentare all'OCC il piano in una delle forme previste dalle procedure legislative;

Il debitore, attraverso il suo consulente, propone all'Organismo di Composizione della Crisi il proprio Piano, che rientra in una delle procedure previste dalla Legge 3/2012, ovvero: Liquidazione dei Beni, Accordo con i creditori, Piano del Consumatore. L'Organismo ne verifica sia gli aspetti formali che la sostenibilità e indica al Giudice se il Piano è accettabile o meno.

- Fase di Omologazione;

Una volta che il piano è trasmesso al Tribunale, se il Giudice verifica l'esistenza dei criteri necessari, il Piano viene omologato. Da questo momento tutti i vecchi debiti sono sostituiti dal piano di pagamenti previsto dal Tribunale.

- il piano viene eseguito, con la conseguente esdebitazione del debitore.

Significa che vengono cancellati tutti i debiti non pagati dalla procedura.

DEBITI SI POSSONO CANCELLARE

La legge sovraindebitamento riguarda tutte le principali tipologie di debito, quindi è possibile richiedere l'accesso a questo piano di esdebitamento se **si hanno problemi debitori verso:**

- Banche
- Finanziarie
- Fornitori
- Privati
- Pubbliche amministrazioni (compresa Agenzia Entrate e Riscossione ed Equitalia)



Non possono essere cancellati invece i debiti quali


- alimenti non pagati al coniuge
- debiti da risarcimento extracontrattuale.

ACCORDO QUADRO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'USURA.

Il 16 novembre 2021, è stato sottoscritto il nuovo ACCORDO QUADRO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'USURA che modifica il vecchio accordo quadro siglato nel 2007.

L'obiettivo del patto— aperto all'adesione di soggetti pubblici e privati - è quello di individuare, di fronte ad un significativo fattore di rischio per l'espandersi del fenomeno dell'usura,

- ulteriori azioni sinergiche di prevenzione e contrasto alle condotte criminose;

- 
-
- favorire il dialogo e la collaborazione, rafforzando tutti i percorsi che facilitano l'accesso al credito legale e le attività di prevenzione mediante l'educazione all'uso responsabile del denaro;
 - incentivare l'attività di informazione agevolando la denuncia di estorsori e usurai anche nella prospettiva dell'accesso al Fondo da parte delle vittime.

L'accordo, quindi, è di importanza strategica per evitare che soggetti in forte difficoltà economica possano rivolgersi al circuito del credito illegale.


Banche, ABI, associazioni e fondazioni antiusura aderenti al patto assumono specifici impegni affinché imprenditori, commercianti, artigiani, esercenti una libera arte o professione, lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati possano conoscere l'accordo e, di conseguenza, usufruire dell'opportunità.

Di particolare rilievo, è l'articolo 6 dell'Accordo.

ARTICOLO 6 (IMPEGNI DELLE BANCHE ADERENTI)

Le Banche aderenti si impegnano a:

- individuare uno o più referenti per la gestione dei rapporti convenzionali con Confidi, Fondazioni e Associazioni antiusura, al fine di facilitare la efficace e tempestiva soluzione di eventuali problematiche
- definire un iter procedurale per la gestione delle richieste di finanziamento che tenga conto delle peculiarità dei soggetti richiedenti e delle apposite garanzie previste per facilitarne l'accesso al credito;
- prendere in considerazione le verifiche effettuate dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni antiusura, assumendo tempestivamente le decisioni sulle richieste di finanziamento, entro i 30 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della completa documentazione necessaria all'avvio formale del procedimento istruttorio;
- porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al Fondo di rotazione, ai fini della tempestiva valutazione dei fidi in essere e delle eventuali nuove e più recenti richieste di fido;



- valutare, con particolare cura, la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti degli stessi soggetti, le cui istanze risultino pendenti presso il Comitato di Solidarietà;

- individuare la figura del “facilitator referente informativo” antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti agli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1996;

In particolare, la Banca si impegna, in coerenza con le normative vigenti, a valutare come non pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.P.R. n.315 del 1997, la garanzia del Fondo speciale antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia del Confidi medesimo a valere sul proprio Fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi;

- al fine di cui al punto precedente, le Banche si impegnano ad assicurare, in coerenza con le normative vigenti, tempestivamente ogni possibilità di “ribancarizzare” i soggetti protestati con adeguato merito di credito;

- al fine di favorire il reinserimento dei protestati nel sistema del credito legale, le Banche valutano l’offerta del conto di base di cui all’art. 126 noviesdecies del Testo Unico Bancario, che consente una serie di operazioni prive di rischio di credito.

Nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, da parte delle Banche aderenti al presente Accordo Quadro, i soggetti interessati potranno rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, alle Associazioni antiracket e antiusura, all’Osservatorio Nazionale.

L’elenco delle banche aderenti è consultabile all’indirizzo


<https://www.interno.gov.it/it/accordo-quadro-prevenzione-e-contrasto-fenomeno-dellusura>.





ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

L'Arbitro Bancario Finanziario – in breve ABF - è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall'altra.



I Collegi esprimono decisioni che, sebbene non vincolanti per le parti, presentano un tasso elevato di adesione da parte degli intermediari.

Nel caso in cui una delle due parti non sia soddisfatta dalla decisione presa, è sempre possibile ricorrere ad un giudice.

L'ABF è articolato in sette Collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (cioè l'indirizzo dichiarato nel ricorso).



QUANDO E' POSSIBILE RIVOLGERSI ALL'ABF

E' possibile ricorrere all'ABF quando la controversia riguarda:


- una somma di denaro per un importo non superiore a 200.000 euro;
- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo); in questo caso senza limiti di importo.

Non è possibile, invece, rivolgersi all'ABF se la controversia:

- riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni);
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- è già sottoposta all'autorità giudiziaria o è già all'esame di arbitri o conciliatori. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

CONTRO CHI E' POSSIBILE PRESENTARE RICORSO

Si può presentare un ricorso nei confronti di:

- 
-
- banche;
 - intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
 - confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB;
 - istituti di pagamento (IP);
 - istituti di moneta elettronica (IMEL).

Per verificare se il soggetto nei cui confronti vuoi proporre ricorso è sottoposto all'ABF, è possibile consultare gli Albi ed Elenchi tenuti dalla Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>).

- banche e intermediari esteri che operano in Italia e non sono sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea Fin-Net ²

PROCEDURA

Prima di rivolgersi all'ABF, bisogna inviare un reclamo scritto all'intermediario, che ha di norma 60 giorni per rispondere (salvo casi particolari).

Se l'intermediario non risponde o fornisce risposte non soddisfacenti, è possibile rivolgersi, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, all'ABF, proponendo solo le questioni presentate nel reclamo.

Trascorsi i 12 mesi, bisogna presentare un nuovo reclamo.

L'intermediario ha 45 giorni dalla ricezione del ricorso per presentare le proprie controdeduzioni.


Il soggetto proponente il reclamo, poi, può replicare alla documentazione presentata dall'intermediario entro i 25 giorni successivi.

L'intermediario può trasmettere le controrepliche nei 20 giorni successivi.

Entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo, la parte che ha agito riceverà la comunicazione dell'esito del ricorso.

La comunicazione dell'esito può avvenire anche tramite l'invio del solo dispositivo (dove è indicato se il ricorso è stato accolto o respinto); in questo caso altri 30 giorni sono previsti per comunicare alle parti la decisione completa di motivazione.

² la Rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari, assicurativi e finanziari.




Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se il ricorso è di particolare complessità (es. per la specificità della materia trattata; in caso di rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento).



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

La composizione negoziata della crisi di impresa³ è una procedura stragiudiziale con la quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur

³ La descrizione è tratta da <https://www.ptpo.camcom.it/servizi/comp-negoziata/crisi-impresa.php#:~:text=La%20composizione%20negoziata%20della%20crisi%20di%20impresa%20%C3%A8,il%20trasferimento%20dell%27azienda%20o%20di%20rami%20di%20essa.>



trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno una concreta possibilità di restare sul mercato, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA COMPOSIZIONE

Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole.



COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA

L'istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta **ESCLUSIVAMENTE** tramite una piattaforma unica nazionale. -

<https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home> -

Attraverso la piattaforma l'imprenditore, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.


La procedura prevede la nomina di un **esperto** che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturati il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa.

Tuttavia, la negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una **prerogativa dell'imprenditore**, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti. La presenza dell'esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa.

In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, il percorso, che si apre con l'istanza di nomina dell'esperto, si conclude con il **deposito della relazione finale** con la quale l'esperto dà atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa. Il deposito della relazione porta all'archiviazione della composizione negoziata.

Misure protettive

Nel percorso di composizione negoziata non vi è l'esigenza di ricorrere al tribunale posto che le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza dell'esperto.



Tuttavia, nel caso vi sia l'esigenza di **proteggere** il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa, è previsto che l'imprenditore ottenga una **protezione del patrimonio**. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l'imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, **l'applicazione di misure protettive** successivamente sottoposte alla **conferma da parte del giudice** (l'efficacia delle misure è infatti subordinata alla presentazione del ricorso al tribunale per ottenerne la conferma o la modifica delle stesse).



L'istanza di applicazione di misure protettive è **pubblicata nel Registro delle imprese** e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti.